

**In quali casi le risorse derivanti dalla L. n.109/94 (ora D.Lgs.n.163/2006) possono confluire nel Fondo di posizione e di risultato e per quali periodo di riferimento? In che ambito viene disciplinata la distribuzione di tali risorse?**

Le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 18 della legge 109/1994 (ora art.92, comma 5, del D.Lgs.n.163/2006) possono confluire nel fondo di posizione e di risultato della dirigenza (per essere erogate come retribuzione di risultato) solo a condizione che sussistano i finanziamenti destinati alla esecuzione delle relative opere pubbliche e, naturalmente, limitatamente al solo anno di riferimento temporale dello stesso finanziamento.

Ci sembra del tutto irragionevole ipotizzare un consolidamento delle stesse risorse anche per gli anni successivi! Si verrebbe a creare un onere del tutto improprio a carico dei bilanci degli enti che non potrebbe trovare alcuna giustificazione con conseguente grave responsabilità contabile a carico dei soggetti o degli organi che lo avrebbero colpevolmente determinato.

La disciplina della attribuzione dei compensi per progettazione, ex art. 18 della legge 109 (ora art.92, comma 5, del D.Lgs.n.163/2006), è affidata alla contrattazione decentrata.